

TRIBUNALE DI MESSINASeconda sezione civile
-----**Decreto**

ex art. 67 CCII

Il Presidente delegato

dott. Giuseppe Minutoli

esaminati gli atti della procedura ex legge n. 3/2012 iscritta al n. **3045/2022**

R.G. VG, sull'istanza di

TORRISI FRANCESCO e TORRISI GIUSEPPE, generalizzati in atti, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgia Pruiti Ciarello,

depositata in data 15 settembre 2022 e diretta alla omologazione della "*proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, co. 1, legge n. 3/2012*";

considerato che in data 15 luglio 2022 è entrato in vigore il d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. codice della crisi e dell'insolvenza) e che, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 390 CCII, soltanto "*(...) le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definite secondo le disposizioni (...) della legge 27 gennaio 2012, n. 3*";

che, pertanto, **i ricorsi depositati dopo il 15 luglio 2022 (come quello in esame) sono disciplinati in via esclusiva dalle disposizioni del CCII** che prevedono che il sovraindebitato può chiedere

- a) Il concordato minore (art. 74)
- b) la liquidazione controllata (art. 268 CCII)

e, ove rivesta anche la qualità di consumatore,

- c) la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII)

che tale ultimo istituto ha sostituito il piano del consumatore previsto dalla legge n. 3/2012 ed oggetto del presente ricorso, con una disciplina sostanzialmente sovrapponibile alla pregressa normativa;

considerato che, nel contesto del **potere officioso del giudice di qualificare la domanda giudiziale**, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, **all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata**

quella che può, legittimamente, ed anzi deve, fornire l'OCC, che perde la natura di organo terzo di attestazione – ove mai l'abbia avuta – per diventare il vero protagonista anche della attivazione della procedura e, quindi, della redazione e presentazione della domanda;

che nel caso di specie la proposta ed il piano risultano formalmente proposti senza il (necessario) tramite dell'OCC attestatore, pur se dall'esame del ricorso e dagli atti prodotti, ivi compresa la relazione particolareggiata, emerge chiaramente il ruolo attivo dell'organismo stesso, che ha fatto proprio quel piano; sicché può ritenersi, per il principio di conservazione degli atti processuali, che il presupposto formale sussista;

ritenuta, *prima facie*, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67, e considerata la relazione dell'OCC;

che peraltro la proposta in esame non contiene alcuna espressa richiesta di omologa del piano, limitandosi a esprimere l'auspicio che essa "*possa essere condivisibile*", potendo comunque tale locuzione interpretarsi come richiesta ex art. 70 CCII, essendo necessaria l'integrazione da parte del ricorrente, per il tramite dell'OCC;

P.Q.M.

visti gli artt. 67 ss. CCII,

riqualificata la domanda di **TORRISI FRANCESCO e TORRISI GIUSEPPE** come *ristrutturazione dei debiti del consumatore*, ordina procedersi alla corretta iscrizione a ruolo del fascicolo, con cancellazione dal ruolo della procedura n. 3040/2022 RGVG

dichiara ammissibile la proposta e il piano in esame e, conseguentemente, ne ordina la pubblicazione in apposita area del sito *web* del Tribunale;

manda all'OCC, in persona dell'avv. Edoardo Bucca, d'intesa con il ricorrente, di specificare la domanda, nel rispetto dei requisiti del CCII e, comunque, di provvedere alla comunicazione ai creditori entro trenta giorni da oggi, con gli avvertimenti di cui all'art. 68, co. 2 e 3, CCII e di documentare gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 68, co. 4, CCII;

riserva di provvedere in esito a tale incumbente, fissando per la comparizione del ricorrente e dell'OCC l'udienza del 26 gennaio 2023 ore 10.00, assegnando agli interessati termine sino al 15 gennaio 2023 per il deposito di note difensive.

Si comunichi.

Messina, 3 ottobre 2022.

Il Presidente della II^a sezione civile
(Giuseppe Minutoli)

